

STATUTO

LU.SA.FORMAZIONE S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TERAMO TE CORSO DE MICHETTI
35

Numero REA: TE - 161545

Codice fiscale: 93065300845

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-08-2017 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

Titolo I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155, (Disciplina dell'impresa sociale) una società a responsabilità limitata impresa sociale denominata "**LU.SA.FORMAZIONE S.r.l. Impresa Sociale**".

Articolo 2 - SEDE

La Società ha sede legale nel Comune di Teramo (TE).

La facoltà di istituzione e soppressione delle sedi secondarie, filiali e succursali, con previsione di una stabile rappresentanza ed alle quali sia preposto un istitutore con poteri rappresentativi, è demandata alla decisione dei soci, mentre la istituzione e soppressione di semplici recapiti, agenzie e ed altre forme prive della rappresentanza institoria, è demandata all'organo amministrativo.

Spetta all'organo amministrativo la facoltà di modificare l'indirizzo della sede legale o delle sedi secondarie all'interno dello stesso Comune.

Articolo 3 - DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, sono quelli che risulteranno dal Registro delle Imprese.

Articolo 4 - DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), e potrà essere, con delibera dell'assemblea dei soci, sciolta anticipatamente, prorogata espressamente o prorogata tacitamente di anno in anno.

Titolo II: OGGETTO SOCIALE

Articolo 5 - OGGETTO

La Società esercita in via stabile e principale un'attività economica organizzata senza scopo di lucro al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, nei settori dell'educazione, istruzione e formazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 155/2006.

In particolare, la Società ha per oggetto:

- l'attività di formazione professionale in ambito post-laurea, post-diploma e post-obbligo formativo, nonché l'orientamento professionale dei giovani per il loro inserimento nel mercato del lavoro;
- la collocazione nell'ambito lavorativo dei giovani portatori di handicap;
- la qualificazione, l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori disoccupati ed immigrati;
- lo sviluppo ed il miglioramento professionale dei lavoratori di tutte le categorie, anche elevandone la loro formazione culturale generale;
- la formazione dei lavoratori mirata allo svolgimento dei compiti cui sono chiamati, sia di carattere sindacale che inerente la sicurezza del lavoro;
- la formazione, la qualificazione e la riqualificazione professionale relativa al lavoro autonomo e al lavoro dipendente;
- attività di istruzione, apprendistato, tirocinio, qualificazione professionale, riqualificazione, specializzazione, formazione superiore, formazione continua, alternativa e/o integrativa nella fascia dell'istruzione obbligatoria, l'aggiornamento e la formazione destinate a inoccupati, disoccupati o occupati, realizzata con metodologie e sistemi formativi in aula,

in alternanza formazione/lavoro, in impresa e/a distanza (FAD);

- attività e corsi di formazione rivolti a persone soggette ad obblighi di formazione e di istruzione di età fino a 18 (diciotto) anni;
- interventi di carattere informativo, consulenza orientativa, bilancio delle competenze finalizzati a promuovere e supportare percorsi individuali o collettivi di formazione lavoro, di sostegno all'occupazione o per la creazione di lavoro autonomo ed imprenditoriale;
- istituzione e gestione di corsi e centri di formazione, addestramenti, qualificazioni e perfezionamento, nonché scuole normali linguistiche per lavoratori, disoccupati, anche tramite studio del territorio e conseguenti proposte attuative;
- promuovere ed organizzare ed anche gestire in generale tutte le attività di formazione e specializzazione professionale e quelle di preparazione e di sostegno alle stesse in tutti i settori, a titolo esemplificativo: industria, artigianato, turismo, sociale, recupero sociale, commercio, agricoltura, ed anche formazione in campo ambientale ed agriturismo, tecnologico, sanitario o parasanitario;
- promuovere e gestire corsi di formazione, specializzazione post-diploma, post-laurea, con o senza partenariato, con o senza convenzione, anche in associazione con altri enti comprese le università;
- promuovere e realizzare centri di servizi culturali, centri residenziali per l'educazione degli adulti, corsi di scuola e cultura popolare e corsi di preparazione, aggiornamento;
- programmazione, progettazione e gestione in proprio e per conto di altri soggetti pubblici e privati o società miste o in associazione o consorzi, corsi di formazione in conformità alle normative comunitarie, nazionali, regionali, provinciali, comunali o di privati partecipando anche a bandi di gara sia pubblici che privati;
- partecipare con proprie azioni a tutte le iniziative promosse sia da enti pubblici che società private o miste;
- operare nella formazione professionale sia pubblica che privata, a completamento della scuola dell'obbligo anche mediante convenzione;
- promuovere indagini sul territorio a fini conoscitivi e statistici per le proprie esigenze e per conto di soggetti pubblici e privati;
- sviluppare e promuovere attività formative ed erogazione di servizi educativi destinati ai giovani fino a 18 anni;
- sviluppare e promuovere attività formative di cui al disciplinare di cui all'art. 1 comma 622 della Legge n. 296/2006, adottato con D.M. (Min. Istr.) 22 agosto 2007 n. 139, e nel rispetto del D.G.R. n. 765 del 22 novembre 2016;
- informare e orientare i lavoratori, le imprese, le istituzioni scolastiche e formative e la pubblica amministrazione in merito ai servizi disponibili per l'accesso al lavoro in forma autonoma o associata, alle caratteristiche e alle opportunità del mercato del lavoro e del sistema di formazione professionale, al sistema della Borsa continua del lavoro, alle tipologie contrattuali e al relativo quadro di incentivi economici e normativi, le politiche attive e alle misure per l'inserimento o il reinserimento sul mercato del lavoro;
- favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- prevenire e contrastare la disoccupazione di lunga durata attraverso la realizzazione di azioni di orientamento e accompagnamento al lavoro;
- favorire lo sviluppo e la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso al lavoro e nella crescita professionale;

- promuovere misure personalizzate a favore dei lavoratori con particolare riferimento ai lavoratori svantaggiati anche attraverso forme di mediazione culturale per i lavoratori stranieri;
- sviluppare forme adeguate di accompagnamento delle persone disabili nell'inserimento nel mercato del lavoro,
- assicurare il monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro.

La società, ai soli fini del raggiungimento degli scopi sociali e comunque in via non prevalente, potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari, finanziarie, che saranno ritenute necessarie ed utili, nei limiti imposti dalla legge. Potrà assumere o concedere interessenze e partecipazioni anche mediante conferimenti in altre società, aziende ed imprese aventi oggetto analogo od affini o comunque connesso al proprio sia direttamente che indirettamente, nel rispetto della legge ed in particolare del D.Lgs. 155/2006. Essa potrà inoltre prestare fidejussioni, avalli e garanzie anche reali a favore di terzi, nei limiti di cui sopra.

Titolo III: CAPITALE - PARTECIPAZIONE SOCIALE - FINANZIAMENTI

Articolo 6 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in Euro 2.890,00 (duemilaottocentonovanta).
Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti sia in sede di costituzione che in sede di modifiche del capitale sociale.

Articolo 7 - AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute.

Salvo per i casi di cui all'articolo 2482-quater c.c., l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 Codice Civile.

La decisione di aumento di capitale prevederà l'eventuale sovrapprezzo e le modalità ed i termini entro i quali potrà essere esercitato il diritto di sottoscrizione.

Tali termini non potranno essere inferiori a trenta giorni dal momento in cui verrà comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto. La decisione può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte di aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.

Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto nel termine stabilito dalla decisione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente consentito.

Salvo quanto previsto dal secondo periodo del quarto comma e dal sesto comma dell'articolo 2464 Codice Civile, i sottoscrittori dell'aumento di capitale devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento della parte di capitale sottoscritta e, se previsto, l'intero sovrapprezzo. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2464 Codice Civile.

Se l'aumento di capitale è sottoscritto dall'unico socio, il conferimento in denaro deve essere integralmente versato all'atto della sottoscrizione.

Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione l'organo amministrativo deve depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che

l'aumento di capitale è stato eseguito.

La società può aumentare il capitale imputando ad esse le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.

Articolo 8 - CONFERIMENTI

Salvo che per l'ipotesi in cui il capitale sia fissato ad una cifra inferiore ai diecimila euro, i conferimenti possono essere rappresentati da denaro, da beni in natura, da crediti o da qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

I conferimenti possono avvenire anche mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio in qualsiasi momento con il versamento a titolo di cauzione a favore della società del corrispondente importo in denaro.

Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni.

Articolo 9 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

I soci, con delibera adottata all'unanimità, possono attribuire a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società. Sempre all'unanimità tali diritti possono essere modificati o soppressi.

Il trasferimento delle quote di partecipazione per atto tra vivi da parte del socio cui siano attribuiti particolari diritti di cui al comma precedente non comporta l'attribuzione al soggetto acquirente degli stessi diritti già spettanti in capo al socio alienante; in caso di successione mortis causa, sia a titolo universale che a titolo particolare, detti particolari diritti si estinguono.

Nei casi di comproprietà anche di una sola quota, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 del Codice Civile.

Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari, sono efficaci nei confronti di tutti.

In caso di comproprietà derivante dalla comunione legale fra coniugi i diritti dei comproprietari sono esercitati dal coniuge o dai coniugi che sono iscritti come tali nel Registro delle Imprese.

Articolo 10 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

In caso di trasferimento delle quote o di porzioni delle stesse per atto tra vivi, a qualsiasi titolo, sia a soci che a terzi, gli altri soci hanno diritto di prelazione, in proporzione alla quota da ciascuno posseduta. A tal fine il socio o i soci che intendono trasferire la quota o parte della stessa, debbono farne offerta scritta, informandone contemporaneamente l'Organo Amministrativo e gli altri soci, indicando il corrispettivo e le condizioni di pagamento e il nominativo del potenziale acquirente. Gli altri soci debbono dichiarare per iscritto con lettera diretta all'Organo Amministrativo e agli altri Soci nel termine di trenta giorni dall'offerta e sotto comminatoria di decadenza se intendono esercitare il diritto di prelazione ed accettare il corrispettivo e le condizioni stabilite nell'offerta.

Qualora uno o più soci non intendessero esercitare il diritto di prelazione, gli altri soci avranno il diritto di sostituirsi ad essi in proporzione della quota posseduta, entro i successivi quindici giorni secondo le modalità e le sanzioni

previste al precedente comma.

È escluso il diritto di prelazione nei trasferimenti di quote tra coniugi, tra parenti e affini in linea retta in qualsiasi grado.

Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo per l'intera partecipazione oggetto di trasferimento. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere ad oggetto il complesso della proposta congiunta, ma può riguardare solo le quote o i diritti di ciascuno dei proponenti.

Articolo 11 - MORTE DEL SOCIO

Le partecipazioni sono divisibili e liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

Articolo 12 - RECESSO DEL SOCIO

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a. il cambiamento dell'oggetto della società;
- b. il cambiamento del tipo della società;
- c. la fusione e la scissione della società;
- d. la revoca dello stato di liquidazione;
- e. il trasferimento della sede della società all'estero;
- f. l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e dal presente Statuto;
- g. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- h. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma Codice Civile;
- i. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;
- j. una rilevante modifica dei diritti individuali dei soci di cui all'art. 2468 Codice Civile, qualora la delibera non sia assunta all'unanimità e il presente statuto lo consenta.

Il diritto di recesso può, inoltre, essere esercitato in tutte le altre ipotesi previste dalla legge.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata da inviare alla società entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del suo domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento di recesso. Ove il recesso consegua al verificarsi di un determinato fatto ed esso è diverso da una decisione, il diritto è esercitato mediante lettera raccomandata spedita entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge. Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente.

I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri

sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 Codice Civile.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro centoottanta giorni dalla comunicazione del socio.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 Codice Civile, e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n. 5 Codice Civile.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se prima della scadenza del termine per il rimborso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero delibera lo scioglimento della società.

Articolo 13 - FINANZIAMENTO SOCI

I finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità ed i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

Salvo diversa pattuizione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Per i rimborsi dei finanziamenti dei soci si applica l'art. 2467 del Codice Civile.

Articolo 14 - TITOLI DI DEBITO

La società può emettere titoli di debito, ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile, con decisione dell'organo amministrativo adottata con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori.

Titolo IV: DECISIONI DEI SOCI

Articolo 15 - MATERIE RISERVATE ALLA COMPETENZA DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore;
4. le modificazioni dell'atto costitutivo;
5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
6. la decisione sull'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
7. l'autorizzazione all'acquisto di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale;

8. la decisione sugli opportuni provvedimenti quando il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite o quando per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo legale;

9. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma Codice Civile.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni sopra indicate ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, fermo restando che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 16 - MODALITÀ DI ADOZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis Codice civile, ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Devono in ogni caso essere adottate con deliberazione assembleare le decisioni relative alle materie di cui ai numeri 4 e 5, secondo comma, dell'art. 2479 Codice Civile, nei casi previsti dall'art. 2482 bis, comma primo, e dall'art. 2482 ter, comma primo, art. 2487 e negli altri casi previsti dalla legge, ovvero quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

In tale ultimo caso la richiesta di operare mediante deliberazione assembleare può essere esercitata solo finché la decisione non si sia perfezionata, alla stregua delle disposizioni che seguono.

Sia in caso di consultazione scritta che in caso di consenso espresso per iscritto le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto.

Articolo 17 - CONSULTAZIONE SCRITTA

Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento, è predisposto da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. Esso viene comunicato a ciascun socio ed alla società nelle forme consentite dalla legge.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio interpellato.

Analoga comunicazione dovrà essere inviata a tutti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati.

Nella comunicazione dovrà essere indicato un termine entro il quale il socio deve far pervenire la propria decisione.

La decisione del socio potrà essere recapitata alla società con le stesse modalità previste nel presente articolo per l'invio della comunicazione.

La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa. La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata come astensione. Spetta all'organo amministrativo raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori e sindaci, se nominati, indicando:

- l'identità dei votanti ed il capitale rappresentato da ciascuno;
- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società, unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 18 - CONSENSO SCRITTO

Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consenso espresso per iscritto ciascun socio presta il proprio consenso, senza che vi sia stata formale interpellanza da parte degli amministratori o dei soci.

Il relativo consenso viene manifestato da ciascun socio mediante sottoscrizione di un documento dal quale risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

La decisione si perfeziona validamente quando almeno la maggioranza prescritta dei soci abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso su un testo di decisione sostanzialmente identico.

Spetta all'organo amministrativo raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori e sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società, unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 19 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è convocata anche fuori della sede sociale purchè in Italia, da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, mediante avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o a mezzo e-mail, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio dei soci.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dai destinatari.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nel medesimo avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta da conservare ai sensi dell'art. 2478, comma 1, n. 2, Codice Civile.

Articolo 20 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

In caso di trasferimento della partecipazione, il cessionario ha diritto di voto per la quota acquistata se al momento dell'apertura dell'assemblea il relativo titolo di trasferimento risulti regolarmente depositato nel Registro delle Imprese.

In caso di trasferimento, pegno, usufrutto e sequestro della partecipazione sociale, contestualmente al deposito del titolo nel Registro delle imprese, dovrà essere data dalle parti interessate comunicazione della variazione della compagine sociale e del diritto di voto all'organo amministrativo, o con lettera raccomandata o con invio all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) della società.

Uguale comunicazione dovrà essere fatta in caso di trasformazione del socio-società in altra forma societaria, del suo cambio di denominazione o di ragione sociale, della sua fusione o della sua scissione.

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Qualora non sia raggiunta la maggioranza necessaria per la regolare costituzione, l'assemblea può essere tenuta anche in seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

L'assemblea in seconda convocazione si considera regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea, tanto in prima quanto in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Articolo 21 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche in allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 22 - SOCIO UNICO

Nell'ipotesi di socio unico questi esercita i poteri demandati all'assemblea, la quale delibera con il voto favorevole del socio unico e le decisioni devono essere trascritte a verbale.

Il socio unico può intervenire e deliberare in assemblea a mezzo di proprio rappresentante appositamente delegato.

Nell'ipotesi di socio unico, i contratti tra la società e l'unico socio o le

operazioni a favore dell'unico socio devono, anche quando non è stata attuata la pubblicità richiesta dalla legge, essere trascritti nel libro delle assemblee o risultare da atto scritto.

Titolo V: AMMINISTRAZIONE

Articolo 23 - ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata alternativamente, a scelta dei soci che provvedono alla nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio composto da tre o più membri, secondo il numero che sarà determinato dai soci che provvedono alla nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri disgiunti e/o congiunti.

La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 del Codice Civile sono in ogni caso assunte collegialmente dall'organo amministrativo.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

La cessazione di uno o più degli amministratori per dimissioni ha effetto immediato qualora rimanga in carica la maggioranza degli stessi. In caso contrario la cessazione ha effetto dal momento in cui vengono sostituiti.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Possono essere nominati amministratori anche non soci.

Articolo 24 - POTERI

L'organo amministrativo ha i più ampi poteri per il conseguimento dell'oggetto sociale, senza alcuna limitazione né distinzione tra gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione, salvo quanto per legge o per statuto riservato alla esclusiva competenza dei soci.

In sede di nomina, tuttavia, possono essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Articolo 25 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Quando la società sia amministrata collegialmente, il consiglio:

- a) se non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina il proprio Presidente;
 - b) può delegare ad uno o più dei propri componenti, ed in questo caso anche disgiuntamente, tutti o parte dei propri poteri, salvo le limitazioni di cui all'art. 2475, ultimo comma; se non diversamente deliberato dal Consiglio o dall'Assemblea, tutti i poteri delegabili si intendono attribuiti al Presidente;
- Per la cessazione e la sostituzione degli amministratori si applicano gli articoli 2385 e 2386 Codice Civile.

Articolo 26 - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le decisioni del consiglio di amministrazione - salvo quanto previsto al successivo Articolo 27 - possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri ed ai sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri sociali.

Dalla proposta dovranno risultare con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni, il termine entro il quale dovranno pervenire le risposte degli amministratori e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione

sulla decisione da trattare, nonchè l'esatto testo della delibera da adottare. I consiglieri entro il predetto termine devono trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa. La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come astensione.

Spetta al presidente del consiglio di amministrazione raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori ed ai sindaci effettivi, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La decisione è assunta soltanto se al termine del procedimento sono pervenute alla sede della società, nelle forme sopra indicate, i consensi della maggioranza degli amministratori.

Spetta al presidente del consiglio di amministrazione raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 27 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In caso di richiesta di ciascun amministratore e nei casi previsti dalla legge, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori ed ai sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonchè l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le funzioni di segretario possono essere affidate, anche di volta in volta, a persone estranee.

Articolo 28 - AMMINISTRAZIONE CONGIUNTA E DISGIUNTA

Qualora in sede di nomina sia previsto che l'amministrazione della società sia effettuata con metodo disgiuntivo o congiuntivo, gli amministratori agiscono con le modalità indicate all'atto della loro nomina; in tali casi si applicano rispettivamente gli artt. 2257 e 2258 Codice Civile, ma la decisione di cui al terzo comma dell'art. 2257 e al secondo comma dell'art. 2258 Codice Civile è adottata dagli amministratori a maggioranza calcolata per teste.

Articolo 29 - POTERI E RAPPRESENTANZA

La firma e la rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio spettano:

- a) all'Amministratore Unico;
- b) al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente;
- c) agli Amministratori delegati nei limiti della delega;
- d) agli amministratori con poteri disgiunti e/o congiunti.

Il legale rappresentante può nominare procuratori speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti, direttori, anche tecnici; egli ha facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione e di revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Articolo 30 - COMPENSI E RIMBORSI SPESE

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio; i soci possono inoltre assegnare un compenso per l'opera prestata, sia in misura fissa che in percentuale. Agli Amministratori potrà essere liquidata una indennità di fine mandato di collaborazione, anche mediante polizza assicurativa e potranno essere stipulate a loro favore assicurazioni infortuni, malattia e vita; potranno essere ottenuti anticipi su fondi disponibili accantonati previa apposita decisione dei soci.

Titolo VI: ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

Articolo 31 - SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo Codice Civile.

La Società non può essere sottoposta in nessun caso ad attività di direzione e coordinamento da parte di imprese private con finalità lucrative o amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Titolo VII: CONTROLLI

Articolo 32 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Quando i soci ne ravvisino le opportunità possono nominare un organo di controllo o un revisore.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge, in particolare ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. in caso di superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435 bis c.c. ridotti della metà, affinché vigili sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Nel caso in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435 bis c.c., il controllo contabile è esercitato da uno o più revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia o dai sindaci. Nel caso in cui il controllo contabile sia esercitato dai sindaci, essi devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni. L'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale previste per le spa.

La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazioni, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Articolo 33 - CONTROLLO INDIVIDUALE DEL SOCIO

In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Titolo VIII: BILANCIO E UTILI

Articolo 34 - BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società il bilancio può essere presentato ai soci entro il maggior termine di

centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'organo amministrativo redige, inoltre, e, previa approvazione dei soci, deposita al registro delle imprese competente il bilancio sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 155/2006.

Articolo 35 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

La Società non ha scopo di lucro soggettivo, pertanto gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

A tal fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori e collaboratori.

Titolo IX: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 36 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

Si applicano le norme previste negli artt. 2484 e seguenti del Codice Civile.

In caso di estinzione della Società, per qualunque causa, la stessa ha l'obbligo di devolvere il residuo attivo del suo patrimonio a organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero ad altri enti non profit, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici secondo le determinazioni dell'assemblea, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 155/2006.

Titolo X: CLAUSOLA DI COMPOSIZIONE DELLE LITI

Articolo 37 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le controversie che dovessero insorgere tra la Società ed i singoli soci ovvero tra i soci, nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, ed ancora le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero instaurate nei loro confronti connesse all'interpretazione e applicazione dell'atto costitutivo e/o più in generale all'esercizio dell'attività sociale, purché concernenti diritti disponibili, verranno deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, nominati dal Consiglio della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura dove è posta la sede legale della Società, secondo il relativo Regolamento vigente al momento dell'avvio della procedura. Gli arbitri decideranno in via rituale e secondo diritto.

La decisione verrà resa a norma e per gli effetti delle vigenti regole sancite dal Codice di procedura civile.

Titolo XI: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38 - COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ

I lavoratori della Società e i destinatari dell'attività istituzionale della stessa saranno coinvolti secondo le modalità e le forme determinate con apposito regolamento aziendale adottato dall'Assemblea.

Articolo 39 - Cariche sociali

I soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal codice civile, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 155/2006 i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Articolo 40 - RINVIO

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, al D.Lgs. 155/2006 e delle altre leggi vigenti in materia.

F.TO: CALOGERO SALDI

F.TO: GIOVANNI BATTISTA BRACONE NOTAIO

(impronta del sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese. Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D. 22/02/2007 mediante M.U.I..